



Cantine sociali del Trentino - operai

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	30/06/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%;6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2007	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	30/06/2007	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai assunti con contratto a tempo indeterminato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso

- accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Indice:

23/05/2007 CCPL rinnovo economico e normativo

11/12/2000 CCPL rinnovo economico e normativo

23/05/2007

Estratto dal:

Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio delle Cantine Sociali della Provincia di Trento.

Art. 5

L'art. "Previdenza complementare" (verbale d'accordo del 11/12/2000) viene così modificato.

Previdenza complementare

A decorrere dal mese di gennaio 2001, è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato delle Cantine sociali del Trentino, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale.

La partecipazione al Fondo Pensione regionale Laborfonds sarà alimentata mediante una contribuzione, che a far data dal 01/07/2007 sarà così suddivisa:

- 1,5% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 1,5% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore.
- Quota del 50% del T.F.R. maturando per i lavoratori occupati alla data del 28/04/1993;
- Versamento integrale del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28/04/1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste da Laborfonds.

11/12/2000

Estratto dal:

Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio delle Cantine Sociali della Provincia di Trento.

Previdenza complementare

A decorrere dal mese di gennaio 2001, è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato delle Cantine sociali del Trentino, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale.

La partecipazione al Fondo Pensione regionale Laborfonds sarà alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi fino ad un massimo del 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.
- Quota del TFR pari al 2 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR stesso nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993;
- Versamento integrale del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste da Laborfonds.

Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo economico e normativo del C.C.P.L. in oggetto decorre dall'1.1.2000, salve diverse decorrenze espressamente previste per singoli istituti, e vale fino a tutto il 31.12.2002.
